

SOVVENZIONI ESTERE

Proposta di Regolamento COM (2021) 223 del 5 maggio 2021 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

cepAnalisi Nr 3/2022

SINTESI [[Link alla versione estesa](#)]

Contesto | Obiettivi | Destinatari


Contesto: Secondo il diritto dell'OMC, l'UE può imporre tariffe sulle importazioni di beni sovvenzionati per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Quando le imprese sovvenzionate da paesi terzi sono diversamente attive nel mercato interno, ad esempio, con l'acquisto di società o la partecipazioni ad appalti pubblici, l'UE non ha invece strumenti mirati per prevenire tali distorsioni della concorrenza.

Obiettivi: Per evitare distorsioni nel mercato interno, questa lacuna normativa vuole essere colmata.

Destinatari: Società sovvenzionate da paesi terzi, partecipanti ad acquisizioni di società, partecipanti a procedure di appalti pubblici.

Parere sintetico

Pro




- Le sovvenzioni dei paesi terzi possono portare a distorsioni della concorrenza nel mercato interno. La Commissione europea fa bene a voler colmare le lacune normative esistenti.
- Il fatto che la Commissione UE debba anche ponderare se eventualmente gli effetti positivi di una sovvenzione di un paese terzo superano quelli negativi è appropriato. I consumatori, per esempio, potrebbero, in tal modo, beneficiare di prezzi più bassi.

Contro

- Le misure sulle imprese con sede nell'UE non dovrebbero risultare basate sulla competenza giuridica relativa all'armonizzazione il mercato interno.
- Il regolamento violerebbe il principio della "certezza del diritto" lasciando alla Commissione un eccessivo margine di manovra discrezionale e permettendole di agire retroattivamente anche contro le sovvenzioni che le imprese hanno legittimamente ricevuto negli ultimi dieci anni.

Aspetti generali [Versione estesa cap. A.1]


Proposta della Commissione (COM): La Commissione vuole essere messa in grado di agire contro sovvenzioni di paesi terzi che distorcono il mercato interno, poiché in certi casi sussiste su questo un vuoto normativo [art. 1 (1), (2)].



Valutazione CEP: L'introduzione di uno strumento contro le sovvenzioni erogate da paesi terzi è appropriata. È vero che l'UE può già imporre dazi sulle importazioni di merci sovvenzionate, ma quando le imprese sovvenzionate da paesi terzi sono diversamente attive nel mercato interno, ad esempio mediante l'acquisto di società o la partecipazione ad appalti pubblici, l'UE non ha strumenti mirati. Gli strumenti disponibili finora, come il regolamento sulle fusioni e il regolamento sulla revisione degli investimenti esteri diretti, non sono adatti per rimediare in questi casi.

Ambito di applicazione [Versione estesa cap. A.2]

Proposta COM: Il regolamento si applica alle sovvenzioni concesse da paesi terzi che distorcono il mercato interno. Non si applica se sono trascorsi più di dieci anni dalla concessione della sovvenzione o se la sua applicazione è contraria agli accordi internazionali dell'UE, in particolare all'accordo OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative (ASCM) [art. 1 (1), art. 3 (1), art. 35 (1), art. 40 (7)].




Valutazione CEP: Il fatto che la Commissione possa agire retroattivamente contro le sovvenzioni dei paesi terzi per un intero decennio, anche se le sovvenzioni erano giuridicamente ineccepibili al momento della loro concessione, contraddice il principio della certezza del diritto. Dall'ASCM risulta che il regolamento non può essere applicato alle merci sovvenzionate prodotte in paesi terzi. Questo dovrebbe venire anche chiaramente indicato nel regolamento.

Definizioni terminologiche [Versione estesa cap. A.2]

Proposta COM: Una distorsione del mercato interno si verifica quando una sovvenzione di un paese terzo può migliorare la posizione concorrenziale dell'impresa sovvenzionata nel mercato interno. Gli indicatori utilizzati dalla Commissione per valutare se c'è una distorsione del mercato interno includono tra l'altro [Art. 3]:


- l'importo della sovvenzione - con una presunzione di assenza di distorsione se la sovvenzione non supera un totale di 5 milioni di euro per tre esercizi finanziari consecutivi; come anche - la natura stessa della sovvenzione.



Valutazione CEP: La presunzione che non vi sia distorsione della concorrenza se la sovvenzione estera non supera i 5 milioni di euro può portare a una disparità di trattamento tra le imprese sovvenzionate da Stati terzi e le altre imprese nel mercato interno. Questo perché il diritto comunitario prevede una soglia di innocuità di soli 200.000 euro per gli aiuti degli Stati membri alle imprese. Tuttavia, a differenza della presente proposta di regolamento, il diritto degli aiuti di Stato dell'UE prevede anche delle esenzioni per categoria. Quindi, la certezza del diritto per le imprese aumenterebbe se la lista degli indicatori utilizzati per valutare l'esistenza di una distorsione del mercato interno risultasse maggiormente dettagliata.

Obblighi di notifica [Versione estesa cap. A.4 e A.5]


Proposta COM: Le acquisizioni di imprese e la partecipazione a gare di appalto pubblico devono essere notificate alla Commissione se vengono superate determinate soglie, in modo che la Commissione possa esaminare le eventuali distorsioni del mercato interno causate da sovvenzioni di paesi terzi [art. 18 (3), art. 27 (2)]. Inoltre, la Commissione può richiedere una notifica se sospetta che un'impresa partecipante abbia beneficiato di sovvenzioni estere [art. 19 (5), art. 28 (6)].



Valutazione CEP: L'obbligo di notifica va ritenuto fondamentalmente appropriato poiché le imprese possono costruire un proprio potere di mercato attraverso acquisizioni di imprese sovvenzionate da stati terzi o presentare offerte ingiustificatamente basse nelle procedure di appalti pubblici grazie alle sovvenzioni di stati terzi. Tuttavia, il fatto che la Commissione possa richiedere la notifica anche quando i valori soglia non sono raggiunti compromette indebitamente la certezza giuridica delle aziende.

Procedure di valutazione [Versione estesa cap. A.3 e A.4]

Proposta COM: Quando esamina un'acquisizione di un'impresa rientrante negli obblighi di notifica da parte di un'impresa sovvenzionata da un paese terzo [art. 17 e seguenti], così come quando esamina d'ufficio una sovvenzione di un paese terzo [art. 7 e seguenti], la Commissione valuta innanzitutto se la sovvenzione e tale da poter distorcere il mercato interno. Se la risposta è affermativa, esamina pure se i vantaggi della sovvenzione superano gli svantaggi.



Valutazione CEP: È opportuno prevedere un tale esercizio di bilanciamento. Questo perché i sussidi dei paesi terzi possono causare non solo svantaggi competitivi per le imprese non sovvenzionate, ma anche vantaggi per i consumatori attraverso prezzi più bassi. Tuttavia, il regolamento concede alla Commissione un eccessivo margine di manovra discrezionale, perché non dice nulla su come deve essere effettuato tale processo di bilanciamento. In particolare, la Commissione dovrebbe esaminare se l'impresa sovvenzionata ha potere di mercato o lo acquisisce proprio attraverso la sovvenzione. In questo caso, il sussidio si rivelerebbe particolarmente dannoso.

Competenza [Versione estesa cap. B.3]

Proposta COM: Il regolamento proposto indica la propria base giuridica sull'articolo 207, paragrafo 2, del TFUE (politica commerciale comune) per quanto riguarda le società stabilite fuori dall'UE e sull'articolo 114 del TFUE (armonizzazione del mercato interno) per quanto riguarda le società stabilite nell'UE.



Valutazione CEP: L'art. 114 TFUE permette in linea di principio misure di armonizzazione anche se - come in questo caso - gli Stati membri non hanno ancora adottato alcuna norma pertinente, a condizione però che l'emergere di nuovi ostacoli al commercio sia probabile a causa di uno sviluppo non coordinato delle legislazioni nazionali. Poiché, secondo la stessa dichiarazione della Commissione, attualmente si può però solamente non escludere che alcuni Stati membri decidano di adottare norme nazionali, le condizioni relative all'utilizzo dell'articolo 114 del TFUE non risultano soddisfatte.